



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 2 novembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 057

Prot. 693

Oggetto: Indennità COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali - Gestione dei riesami - Messaggio INPS n. 4005 del 30 ottobre 2020.

Sommario *Con messaggio n. 4005 del 30 ottobre 2020 l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla gestione dei riesami delle domande di indennità Covid-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Con la presente se ne illustrano i contenuti.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 42 del 24 agosto 2020.*

L'INPS, dopo aver completato la prima fase di definizione delle richieste di indennità COVID-19, presentate ai sensi del DI 13 luglio 2020, attuativo dell'articolo 44 del DL n. 18/2020, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro - con messaggio n. 4005 del 30 ottobre 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei relativi riesami.

Gli esiti delle domande sono consultabili nell'apposita sezione del sito INPS alla voce Esiti; per le domande respinte è visualizzabile la relativa causale.

A tal fine l'Istituto ha provveduto ad aggiornare la legenda delle reiezioni.

TERMINI PER I RIESAMI AMMINISTRATIVI

Per le domande con esito negativo l'eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria; è comunque consentito proporre un'istanza di riesame delle domande respinte che permetta all'INPS di verificare in autotutela che le risultanze dei controlli automatici non siano state condizionate dalla presenza di errori o disallineamenti nelle banche dati.



I riesami delle domande potranno avvenire con invio della documentazione da produrre a supporto del riesame stesso attraverso il pulsante “produci documentazione” presente nella sottosezione “Esiti”, ovvero attraverso la specifica casella di posta elettronica dedicata riesamebonus600.NOMESEDE@inps.it.

La documentazione utile alla richiesta di riesame è stata indicata dall'Istituto nella relativa tabella allegata al messaggio.

Per l'inoltro dei riesami e della relativa documentazione l'INPS ha previsto un termine di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero 20 giorni dalla notifica della reiezione, se successiva.

Pertanto, se la comunicazione dell'avvenuta reiezione fosse pervenuta prima del 30 ottobre, la documentazione per il riesame dovrà essere trasmessa entro il 20 novembre p.v., altrimenti **entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa**.

Trascorso tale termine, la respinta diventa definitiva.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

Al fine di una corretta gestione dei riesami, l'Istituto fornisce indicazioni in ordine ai requisiti e alle condizioni richiesti per l'accesso al beneficio che come si ricorderà sono:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a **tempo determinato o stagionale** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- c) **assenza** di titolarità alla data del **14 luglio 2020** di **pensione** e di un **rapporto di lavoro dipendente**.

Di seguito si esaminano le relative disposizioni.

a) Titorialità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate - **causale di reiezione TD_30**

Per la verifica di questo requisito l'INPS procederà al riscontro in Uniemens del terzo elemento **qualifica** a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “**Tempo determinato**”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e



degli stabilimenti termali identificate con il codice ATECO indicato nella tabella riportata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.

Circa la durata complessiva di almeno 30 giornate la stessa andrà accertata tenendo conto dei campi **“data inizio”** e **“data fine”** valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica **“D”**.

L'Istituto precisa che **sono esclusi dall'indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo** (qualifiche con primo carattere **“S”**) ed i **lavoratori autonomi sportivi professionisti** (qualifiche con primo carattere **“U”**).

b) Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate - **causale di reiezione STG_TD30**

Per l'accertamento del suddetto requisito l'INPS procederà al riscontro in Uniemens del terzo elemento **qualifica** pari a **“D”**, **“S”**, **“G”** o **“T”** o in Unilav di una tipologia contrattuale **“Tempo determinato”** oppure della presenza del campo **“lavoro stagionale = SI”** relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali.

La durata complessiva di almeno 30 giornate sarà verificata tenendo conto dei campi **“data inizio”** e **“data fine”** valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con le qualifiche sopra indicate.

Al riguardo l'Ente, come già anticipato con la citata circolare n. 94/2020, specifica che ha provveduto centralmente alla generazione d'ufficio delle richieste di riesame per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale (**cfr. circolare INAPA n. 42 del 24 agosto 2020**).

c) Assenza di titolarità alla data del 14 luglio 2020 di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente - **causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP**

Al riguardo l'Istituto fa presente che, qualora la domanda di indennità sia stata respinta con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda sarà riesaminata previ opportuni accertamenti.

L'Istituto ricorda inoltre che l'indennità è incompatibile con il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Pertanto, qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i suddetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.